



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900.A(24)BIS



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
-Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura
e Protezione Civile

AOSTA

AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PE
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

E, p.c.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
-Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

ROMA

AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

OGGETTO: Commercio di cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornalieri di cui all'art. 128 del TULPS.

Si fa riferimento alla questione se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS - che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza - ad opera dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 222/2016 (c.d. SCIA-2), debba considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 nella parte in cui, rinviando al citato art. 126, prescrive in capo agli operatori di tale settore l'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente.

riferimento a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti) che sono destinatari della disposizione senza alcuna incertezza e senza che sia necessario fare riferimento alla diversa disposizione abrogata, di cui all'articolo 126, che viene richiamato (con l'art. 127) in forma solo residuale.

Come ha quindi evidenziato l'Amministrazione che ha posto il quesito, la disposizione contenuta nell'art. 128 (che si riferisce anche a soggetti diversi dai commercianti di cui all'art. 126) ben potrebbe continuare ad operare anche espungendo dal testo il riferimento all'abrogato art. 126 del TULPS.

Ma a ciò si deve aggiungere che, come ha esattamente osservato l'Amministrazione, l'art. 126 non integra nemmeno i destinatari della disposizione contenuta nell'art. 128, limitandosi a far riferimento ai soggetti che esercitano il commercio di cose antiche e usate che, a ben vedere, sono già destinatari espressi della disposizione contenuta nell'art. 128. Non è infatti possibile ritenere che i commercianti ai quali la disposizione si riferisce siano soggetti diversi da quelli che compiono operazioni sulle cose antiche e usate, come si ricava dal contenuto della stessa disposizione.

P.Q.M.

La Sezione ritiene che l'art. 218 del TULPS non sia stato abrogato, nemmeno in modo implicito, dal d. lgs. n. 222 del 2016.

IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

Calderone Luisa